

La Società RFI SpA e le Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, SMA/FAST e UGL Ferrovie convergono sui seguenti chiarimenti applicativi del Contratto Aziendale di Gruppo FS e Accordo di confluenza al CCNL delle attività ferroviarie del 16.04.2003, dandosi atto di quanto di seguito specificato.

**1. Organizzazione del lavoro e degli orari delle squadre del settore Manutenzione Infrastruttura per le attività programmate di manutenzione diurna**

In coerenza con il punto 1.2 dell'art. 14 e del punto 4.2.4 a) dell'articolo 2 del Contratto Aziendale di Gruppo FS a livello di Unità Produttiva verrà concordata l'attività lavorativa di tale personale, prevedendo la partenza dalla residenza amministrativa in orario non anteriore alle ore 07.00 ed il rientro in orario non posteriore alle ore 19.00, con un'assenza comunque non superiore alle 9 ore, comprensive della prestazione ordinaria programmata, della refezione e dei tempi di viaggio. Quando la tipologia dei lavori da effettuare non consente una programmazione nei limiti suddetti, le parti prevederanno il pernottamento nella località di lavoro.

Qualora, nei casi in cui è previsto il rientro giornaliero, per esigenze non prevedibili e non programmabili, l'assenza dalla residenza amministrativa superi le 9 ore, la Società riconoscerà la differenza come lavoro straordinario.

**2. Trattamento per attività fuori sede**

Quando, per l'ubicazione logistica delle lavorazioni gli addetti a Zone, Tronchi e Reparti Compartimentali vengano impiegati nell'ambito del comune della sede di lavoro, la Società applicherà loro quanto previsto dall'art. 72 punto 3 del CCNL delle Attività Ferroviarie.

**3. Modifiche degli orari programmati settore Manutenzione Infrastruttura**

Per il personale della Manutenzione Infrastruttura, ferme restando l'articolazione del turno e la distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale concordate a livello di Unità Produttiva ai sensi dell'art. 2 punto 4.2.4 lettera d) in coerenza con i Piani di Attività Manutentivi, eccezionalmente è possibile, a causa di eventi non preventivati, anticipare o posticipare entro la fascia tra le ore 07.00 e le ore 19.00 l'orario giornaliero programmato previo avviso al personale interessato entro la settimana precedente.

**4. Guida automezzi settore Manutenzione Infrastruttura**

La guida degli automezzi di servizio è considerata lavoro.

La Società, in considerazione dell'introduzione della nuova patente a punti, si farà carico di contribuire fino ad un massimo di 500,00 Euro alle spese sostenute per gli eventuali corsi di recupero che fossero conseguenza di infrazioni commesse alla guida di automezzi per esigenze di servizio.

**5. Sesto e Settimo giorno lavorato (Art. 39, punto 2 Accordo di Confluenza)**


Si chiarisce che, nel caso in cui il personale della Manutenzione Infrastruttura (con orario di lavoro settimanale ripartito su 5 giorni ai sensi del punto 1.5 dell'art. 22 di CCNL delle Attività Ferroviarie), sia chiamato, a seguito di specifici accordi sulla diversa distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, ad effettuare la prestazione lavorativa nel 6° e/o 7° giorno (sabato e domenica) avrà titolo agli specifici compensi di cui all'art. 39 punto 2 dell'Accordo di Confluenza anche cumulati fra di essi.

**6. Reperibilità**

La Società conferma che i turni di reperibilità saranno organizzati secondo i moduli previsti nella circolare O/RI.S.01/32/223 del 21/09/1990.


Roma. 17/02/04

Per RFI SpA




Per le OO.SS.

FILT




FIT



UILT



SMA



UGL

